

Ddl di Bilancio 2023. La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari)

L'articolo 38 del disegno di legge, recante: «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*» consente di **definire** con modalità **agevolate** le **somme dovute a seguito del controllo automatizzato** (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre **2019**, al 31 dicembre **2020** e al 31 dicembre **2021**, per le quali il **termine di pagamento non sia ancora scaduto** alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

- delle **imposte e dei contributi previdenziali**;
- degli **interessi e delle somme aggiuntive**;
- delle **sanzioni** nella misura **ridotta del 3%** (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l'applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

È prevista poi la **definizione agevolata** delle somme

derivanti da **controlli automatizzati** le cui rateazioni sono in corso all'entrata in vigore della norma in esame, che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Nel dettaglio il disegno di legge, all'articolo 38 (*Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni*), così dispone:

«1. Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

3. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato

delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

4. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 3 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

5. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili

6. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera

a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno.

7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro,» sono soppresse».

La disposizione in esame come spiega la relazione illustrativa "intende fornire supporto alle imprese e ai contribuenti in generale, soprattutto nell'attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell'emergenza pandemica e all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, attraverso alcune soluzioni che possono concretamente agevolare la definizione dei rapporti tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle somme dovute in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, riducendo gli oneri a carico dei contribuenti ed estendendo l'ampiezza dei piani di rateazione".

Nel dettaglio il **comma 1** individua le **somme oggetto di definizione agevolata**.

Si tratta dei debiti emergenti dalle **comunicazioni d'irregolarità** derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72 relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre **2019**, al 31 dicembre **2020** e al 31 dicembre **2021**).

Si ricorda che le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l'eventuale presenza di errori (**comunicazione di irregolarità**). In quest'ultimo caso, il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni, oppure segnalare all'Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il

pagamento non dovuto. Il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all'imposta e agli interessi. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito e la sanzione è prevista nella misura agevolata di **1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%)**. Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso del 3,5% annuo, dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento all'ultimo giorno del mese antecedente alla data di elaborazione della comunicazione (articolo 6, comma 1 del D.M. 21 maggio 2009 e articolo 3 del D.Lgs. n. 462 del 1997). A decorrere dall'anno d'imposta 2017 il controllo automatico è effettuato anche sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. In questo caso, prima dell'emissione della comunicazione di irregolarità, le eventuali incoerenze riscontrate a seguito del controllo sono rese disponibili al contribuente attraverso un'apposita lettera di invito alla *compliance*.

Condizione per la definizione agevolata è che, al momento di entrata in vigore della norma in commento:

- non sia scaduto il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ovvero non siano decorsi **trenta giorni** dal ricevimento dell'avviso o della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta; tale termine, è stato allungato a 60 giorni fino al 31 agosto 2022 dal decreto-legge n. 21 del 2022;
- **ovvero**, che le comunicazioni di irregolarità siano state recapitate successivamente all'entrata in vigore della norma in esame.

Come anticipato, la definizione si perfeziona con il pagamento **delle imposte e dei contributi previdenziali** ivi contenuti, degli **interessi** e delle **somme aggiuntive** (maggiorazioni Inps sui crediti di natura previdenziale).

Inoltre, in caso di **adesione** (comma 2), è previsto che il versamento delle somme dovute avvenga secondo le modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, in un'unica soluzione entro 30 giorni ovvero a rate, rispettivamente ai sensi degli articoli 2 e 3-*bis* del già citato D.Lgs. n. 462 del 1997.

Il **comma 7** dell'articolo in esame interviene sull'articolo 3-*bis*, comma 1 del D.Lgs. n. 462 del 1997, al fine di prevedere che il pagamento delle somme da versare possa **sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dal quantum dovuto**. Viene dunque eliminata la previsione che consentiva la dilazione del pagamento in un numero massimo di otto rate trimestrali, per gli importi pari o inferiori a cinquemila euro.

Il **comma 3** consente di definire con **modalità agevolate** anche le **rate, relative a comunicazioni di irregolarità**, delle **dilazioni ancora in corso all'entrata in vigore della norma in commento** (ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, come modificato dalle norme in esame), **mediante il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive**.

Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Il pagamento rateale delle suddette somme prosegue quindi secondo le modalità e i termini già illustrati (previsti dall'articolo 3-*bis* del D.Lgs. n. 462 del 1997, come

modificato).

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la **definizione non produce effetti** e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione (**comma 4**). Le somme residue sono dunque iscritte a ruolo delle residue somme dovute con l'applicazione della sanzione per gli omessi o ritardati versamenti (come chiarisce la relazione illustrativa che accompagna la norma; la sanzione è dovuta nella misura del 30% ordinariamente prevista dall'articolo 13 del D.lgs. n. 471 del 1997).

La relazione illustrativa chiarisce che per i **pagamenti rateali regolarmente in corso dei debiti emergenti dalle suddette comunicazioni, per qualunque periodo d'imposta**, è previsto che:

- la durata del periodo di rateazione venga estesa fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (*cfr.* **comma 7**), anche nei casi in cui, secondo le disposizioni previgenti, era ammessa solo la rateazione fino a un massimo di otto rate;
- le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Restano dovuti gli interessi (anche di rateazione);
- anche in questa ipotesi, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all' 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l'applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Quanto previsto ai commi 3 e 4 si applica ai pagamenti

rateali in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione ai sensi delle norme vigenti.

Ai sensi del **comma 5**, le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi della disposizione in commento, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Il **comma 6** chiarisce che, in deroga allo Statuto del contribuente, **è differito di un anno il termine per la notifica delle cartelle di pagamento delle somme dovute in esito alle comunicazioni d'irregolarità recapitate per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.**

Il **comma 7** viene modificato l'articolo 3-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 462 del 1997, allo scopo di unificare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall'ammontare dei debiti stessi. Attualmente, invece, per i debiti fino a 5 mila euro, è ammesso solo il pagamento rateale fino a un massimo di otto rate trimestrali di pari importo.